



Università degli studi di Palermo

SENATO ACCADEMICO

Seduta del 13 aprile 2010

omissis

N.8 Modalità attuative dell'art.25 del Regolamento Didattico di Ateneo A.A. 2010/2011

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'art.25 del Regolamento Didattico di Ateneo stabilisce:

“ 1. L'immatricolazione e l'iscrizione ad un corso di studio avviene secondo una **modalità a tempo pieno (da 60 a 80 CFU annui) o a tempo parziale (con un numero di CFU maggiore di 30 e minore di 60)**.

2. Lo studente annualmente, all'atto dell'immatricolazione e dell'iscrizione, presenta il piano di studi, facendo riferimento a quello previsto dal Manifesto nell'anno di immatricolazione, e indica, tramite **apposita procedura**, gli insegnamenti che intende frequentare nell'anno accademico, fatte salve le propedeuticità. Lo studente può comunque scegliere di seguire il piano di studi standard per 60 CFU annui.

La modalità di iscrizione (tempo pieno, tempo parziale) non è modificabile nell'anno di scelta.

3. Le modalità di iscrizione di cui al presente articolo **non si applicano agli studenti fuori corso e a quelli iscritti ai corsi di studio del vecchio ordinamento**, precedente all'entrata in vigore del D.M. 509/99. Non si applica, altresì, agli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione, ai Master e ai Dottorati di ricerca.

4. La durata legale del corso di studio è quella fissata dal relativo ordinamento.

5. Lo studente viene considerato decaduto dopo una permanenza complessiva nel corso di studio di un numero di anni pari al doppio più uno degli anni previsti dalla durata legale.

La durata massima complessiva prevista per la decadenza non viene modificata nel caso di interruzioni della carriera, che vengono, pertanto, comprese nella stessa.

Lo studente che voglia riprendere gli studi è tenuto al pagamento della tassa di iscrizione per gli anni di mancata iscrizione e al pagamento di una tassa di mora quantificata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

6. Lo studente, in qualsiasi momento della propria carriera formativa, ha facoltà di rinunciare alla prosecuzione degli studi e immatricolarsi di nuovo allo stesso o ad altro corso di studi.”

Tenuto conto che l'A.A. 2010/2011 è quello di prima applicazione dell'art.25 del Regolamento Didattico di Ateneo nella formulazione emanata con D.R. 3693/2009 del 15.06.2009, nell'interesse degli studenti che aspirano ad iscriversi nella modalità a tempo parziale e della società che deve disporre le modifiche della procedura GEDAS, un gruppo di lavoro coordinato dal Delegato alla Didattica, Prof. Vito Ferro, e che ha visto la partecipazione di funzionari dell'Area Formazione, Cultura e Servizi agli studenti, del SIA e delle Segreterie Studenti ha elaborato un documento che traccia le seguenti indicazioni attuative:

Modalità attuative dell'art.25 del Regolamento Didattico di Ateneo. A.A. 2010/2011

1) Lo studente all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione ad anno successivo al primo di un *Corso di Laurea* può scegliere indifferentemente la *modalità a tempo pieno* (con acquisto da 60 a 80 CFU per anno) o quella *a tempo parziale* (con acquisto di un numero di CFU superiore a 30 ed inferiore a 60 per anno) fino al completo esaurimento dei CFU previsti dal proprio Corso di Laurea. Lo studente che ha acquistato nella *modalità a tempo parziale* una quota di CFU tra quelli previsti nell'anno di immatricolazione o iscrizione è obbligato a completare l'acquisto dei CFU residui nell'anno accademico successivo, rispettando la soglia minima di acquisto prevista nella modalità a tempo parziale (almeno 30 CFU).



Università degli studi di Palermo

2) Lo studente all'atto dell'iscrizione ad un anno di un *Corso di Laurea Magistrale* può scegliere indifferentemente la *modalità a tempo pieno* (con acquisto da 60 a 80 CFU per anno) o quella *a tempo parziale* (con acquisto di un numero di CFU superiore a 30 ed inferiore a 60 per anno) fino al completo esaurimento dei CFU previsti dal proprio Corso di Laurea Magistrale.

Lo studente che ha acquistato nella modalità a tempo parziale una quota di CFU tra quelli previsti nell'anno di iscrizione è obbligato a completare l'acquisto dei CFU residui nell'anno accademico successivo, rispettando la soglia minima di acquisto prevista nella modalità a tempo parziale (almeno 30 CFU).

3) A parziale modifica della delibera del Senato Accademico del 26 maggio 2009, l'eventuale mancato conseguimento dei CFU entro l'ultima sessione di esami prevista (art.22, comma 2 del regolamento Didattico di Ateneo) per l'anno di scelta, non dà diritto ad alcun rimborso ma tali crediti non devono essere riacquistati.

4) Al completamento dell'acquisto dei CFU previsti dal proprio Corso di Studi, lo studente che non ha sostenuto tutti gli esami previsti dal suo percorso formativo potrà iscriversi solo nella *modalità a tempo pieno*.

5) Nella *modalità a tempo pieno* gli eventuali CFU in esubero, rispettando il valore massimo di 80 CFU annui, rispetto ai CFU previsti nel piano di studi standard del Corso di Studio saranno acquistabili con una tassazione proporzionale allo standard annuo che è pari a 60 CFU.

6) L'iscrizione con *modalità a tempo pieno* in un anno accademico è consentita solo se viene completato l'acquisto dei CFU residui rispetto al percorso a tempo parziale previsto nel precedente anno accademico e il numero massimo dei suddetti CFU residui da acquistare deve essere comunque pari a 20.

7) Le modalità d'iscrizione *a tempo parziale* non si applicano:

- agli studenti fuori corso, a quelli iscritti ai corsi studio degli ordinamenti precedenti all'entrata in vigore dell'ordinamento D.M. 509/99, e a quelli iscritti ai corsi di studio dell'ordinamento D.M. 509/99;
- agli studenti iscritti a Scuole di Specializzazione, Dottorati e Master;
- per il primo anno a quanti chiedono passaggi ad altro corso, iscrizioni a seconde lauree, abbreviazioni di corso, trasferimenti da altre sedi. Negli anni successivi lo studente ha facoltà di passare alla modalità a tempo parziale;
- agli studenti che chiedono di partecipare al concorso ERSU o ad altri esoneri;
- agli studenti ripetenti per mancata frequenza a corsi di insegnamento e laboratori quando questa limitazione è prevista dal Regolamento didattico del Corso di Studio.

8) Un anno di iscrizione nella *modalità a tempo parziale* viene considerato, ai fini del calcolo, previsto dall'art.25, punto 5, della permanenza complessiva nel corso di studio, pari alla metà di un anno nella modalità a tempo pieno. Al completamento dell'acquisto dei CFU totali previsti dall'ordinamento del Corso di Studio lo studente è considerato fuori corso e può iscriversi agli anni successivi solo nella modalità a tempo pieno.

9) In attuazione dell'art.25, punto 5, comma 3 e dell'art.8, comma 4 del D.P.C.M. Del 9.04.2001:
lo studente che voglia riprendere gli studi dopo una interruzione di *un anno accademico* è tenuto al pagamento della tassa di iscrizione per l'anno di mancata iscrizione e al pagamento della tassa di mora quantificata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
lo studente che voglia riprendere gli studi dopo un periodo di interruzione di durata *eguale o superiore a due anni accademici* è esonerato dal pagamento della tassa di iscrizione per gli anni di mancata iscrizione ed è tenuto al pagamento di un diritto fisso per ciascun anno



Università degli studi di Palermo

stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

10) Lo studente decaduto ha facoltà di immatricolarsi di nuovo allo stesso o ad altro corso di studio con riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, previa delibera della competente struttura didattica che procederà alla valutazione della carriera pregressa, con assoluta discrezionalità, tenendo conto della eventuale obsolescenza dei contenuti della attività formativa di cui si chiede il riconoscimento.

11) Lo studente, in qualsiasi momento della propria carriera formativa, ha facoltà di rinunciare alla prosecuzione degli studi e immatricolarsi di nuovo allo stesso o ad altro corso di studio con riconoscimento dei crediti formativi acquisiti previa delibera della competente struttura didattica che procederà alla valutazione della carriera pregressa, con assoluta discrezionalità, tenendo conto della eventuale obsolescenza dei contenuti della attività formativa di cui si chiede il riconoscimento.

Pertanto si propone che il Senato Accademico

DELIBERI

Di approvare, con decorrenza dall'A.A. 2010/2011, le seguenti modalità attuative dell'art. 25 del Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. 3693 del 15 Giugno 2009:

Modalità attuative dell'art.25 del Regolamento Didattico di Ateneo. A.A. 2010/2011

1) Lo studente all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione ad anno successivo al primo di un *Corso di Laurea* può scegliere indifferentemente la *modalità a tempo pieno* (con acquisto da 60 a 80 CFU per anno) o quella *a tempo parziale* (con acquisto di un numero di CFU superiore a 30 ed inferiore a 60 per anno) fino al completo esaurimento dei CFU previsti dal proprio Corso di Laurea. Lo studente che ha acquistato nella *modalità a tempo parziale* una quota di CFU tra quelli previsti nell'anno di immatricolazione o iscrizione è obbligato a completare l'acquisto dei CFU residui nell'anno accademico successivo, rispettando la soglia minima di acquisto prevista nella modalità a tempo parziale (almeno 30 CFU).

2) Lo studente all'atto dell'iscrizione ad un anno di un *Corso di Laurea Magistrale* può scegliere indifferentemente la *modalità a tempo pieno* (con acquisto da 60 a 80 CFU per anno) o quella *a tempo parziale* (con acquisto di un numero di CFU superiore a 30 ed inferiore a 60 per anno) fino al completo esaurimento dei CFU previsti dal proprio Corso di Laurea Magistrale. Lo studente che ha acquistato nella modalità a tempo parziale una quota di CFU tra quelli previsti nell'anno di iscrizione è obbligato a completare l'acquisto dei CFU residui nell'anno accademico successivo, rispettando la soglia minima di acquisto prevista nella modalità a tempo parziale (almeno 30 CFU).

3) A parziale modifica della delibera del Senato Accademico del 26 maggio 2009, l'eventuale mancato conseguimento dei CFU entro l'ultima sessione di esami prevista (art.22, comma 2 del regolamento Didattico di Ateneo) per l'anno di scelta, non dà diritto ad alcun rimborso ma tali crediti non devono essere riacquistati.

4) Al completamento dell'acquisto dei CFU previsti dal proprio Corso di Studi, lo studente che non ha sostenuto tutti gli esami previsti dal suo percorso formativo potrà iscriversi solo nella *modalità a tempo pieno*.



Università degli studi di Palermo

5) Nella *modalità a tempo pieno* gli eventuali CFU in esubero, rispettando il valore massimo di 80 CFU annui, rispetto ai CFU previsti nel piano di studi standard del Corso di Studio saranno acquistabili con una tassazione proporzionale allo standard annuo che è pari a 60 CFU.

6) L'iscrizione con *modalità a tempo pieno* in un anno accademico è consentita solo se viene completato l'acquisto dei CFU residui rispetto al percorso a tempo parziale previsto nel precedente anno accademico e il numero massimo dei CFU residui da acquistare deve essere comunque pari a 20.

7) Le modalità d'iscrizione a *tempo parziale* non si applicano:

- agli studenti fuori corso, a quelli iscritti ai corsi studio degli ordinamenti precedenti all'entrata in vigore dell'ordinamento D.M. 509/99, e a quelli iscritti ai corsi di studio dell'ordinamento D.M. 509/99;
- agli studenti iscritti a Scuole di Specializzazione, Dottorati e Master;
- per il primo anno a quanti chiedono passaggi ad altro corso, iscrizioni a seconde lauree, abbreviazioni di corso, trasferimenti da altre sedi. Negli anni successivi lo studente ha facoltà di passare alla modalità a tempo parziale;
- agli studenti che chiedono di partecipare al concorso ERSU o ad altri esoneri;
- agli studenti ripetenti per mancata frequenza a corsi di insegnamento e laboratori quando questa limitazione è prevista dal Regolamento didattico del Corso di Studio.

8) Un anno di iscrizione nella *modalità a tempo parziale* viene considerato, ai fini del calcolo, previsto dall'art.25, punto 5, della permanenza complessiva nel corso di studio, pari alla metà di un anno nella modalità a tempo pieno. Al completamento dell'acquisto dei CFU totali previsti dall'ordinamento del Corso di Studio lo studente è considerato fuori corso e può iscriversi agli anni successivi solo nella modalità a tempo pieno.

9) In attuazione dell'art.25, punto 5, comma 3 e dell'art.8, comma 4 del D.P.C.M. Del 9.04.2001:
lo studente che voglia riprendere gli studi dopo una interruzione di *un anno accademico* è tenuto al pagamento della tassa di iscrizione per l'anno di mancata iscrizione e al pagamento della tassa di mora quantificata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
lo studente che voglia riprendere gli studi dopo un periodo di interruzione di durata *eguale o superiore a due anni accademici* è esonerato dal pagamento della tassa di iscrizione per gli anni di mancata iscrizione ed è tenuto al pagamento di un diritto fisso per ciascun anno stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

10) Lo studente decaduto ha facoltà di immatricolarsi di nuovo allo stesso o ad altro corso di studio con riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, previa delibera della competente struttura didattica che procederà alla valutazione della carriera pregressa, con assoluta discrezionalità, tenendo conto della eventuale obsolescenza dei contenuti della attività formativa di cui si chiede il riconoscimento.

11) Lo studente, in qualsiasi momento della propria carriera formativa, ha facoltà di rinunciare alla prosecuzione degli studi e immatricolarsi di nuovo allo stesso o ad altro corso di studio con riconoscimento dei crediti formativi acquisiti previa delibera della competente struttura didattica che procederà alla valutazione della carriera pregressa, con assoluta discrezionalità, tenendo conto della eventuale obsolescenza dei contenuti della attività formativa di cui si chiede il riconoscimento.

Il Responsabile del procedimento
F.to F. Troja

Il Dirigente
F.to M. Averna



Università degli studi di Palermo

Il Senato Accademico

Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. 3693 del 15 giugno 2009, ed in particolare l'art.25;

Vista la proposta del Responsabile del procedimento;

Sentita la relazione del Coordinatore della Commissione Didattica e la seguente richiesta di integrazione al testo dell'art 25 da inserire prima dell'esplicitazione delle modalità attuative:

“I Consigli di Corso di Studio che aderiscono all'attuazione dell'art. 25 del Regolamento Didattico di Ateneo sono chiamati a definire, con apposita delibera, un percorso di studio, alternativo a quello a tempo pieno, dedicato agli studenti part-time e le modalità di passaggio tra i due percorsi.

Nel manifesto degli Studi dell'Ateneo saranno indicati esplicitamente i Corsi di Studio che prevedono anche l'iscrizione con modalità part-time.”

Dopo un breve approfondimento della tematica;
all'unanimità,

DELIBERA

Di approvare la proposta del Responsabile del procedimento con l'integrazione al testo dell'art 25 da inserire prima dell'esplicitazione delle modalità attuative che di seguito si riporta:

“I Consigli di Corso di Studio sono chiamati a deliberare l'attuazione dell'art. 25 del Regolamento Didattico di Ateneo e sono chiamati a definire, con apposita delibera entro il 31 maggio di ogni anno, un percorso di studio, alternativo a quello a tempo pieno, dedicato agli studenti part-time e le modalità di passaggio tra i due percorsi. In alternativa la delibera deve riportare le motivazioni della mancata attuazione.

Nel manifesto degli Studi dell'Ateneo saranno indicati esplicitamente i Corsi di Studio che prevedono anche l'iscrizione con modalità part-time.”

Letto ed approvato seduta stante

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Segretario
Dott. Antonio VALENTI

IL RETTORE
Presidente
Prof. Roberto LAGALLA